CITTA' DI
VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Allegato "A" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 11/11/2013
PD n. 526 del 23/07/2013

INDICE

Regolamento per l'esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista attività di tatuaggio e piercing

CAPO I - Norme generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento pag. 3
Art. 2 – Tipologie di attività " 3

CAPO II – Norme per l'esercizio dell'attività

Art. 3 – Esercizio dell'attività pag. 4
Art. 4 - Segnalazione certificata di inizio attività " 4
Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento dell'attività " 5
Art. 6 - Attività svolte presso l'abitazione " 5
Art. 7 - Attività didattiche " 6
Art. 8 – Subingresso " 6
Art. 9 - Modifiche degli esercizi esistenti " 6
Art. 10 - Trasferimento della sede " 7
Art. 11 - Obbligo dell'esposizione della S.C.I.A. e conservazione della documentazione " 7

CAPO III – Norme igienico sanitarie

Art. 12 - Accertamenti igienico-sanitari " 8
Art. 13 - Requisiti dei locali " 8
Art. 14 - Requisiti minimi igienico-sanitari dei locali " 8
Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche " 10
Art. 16 - Norme igieniche per l'esercizio dell'attività " 11
Art. 17 - Prodotti utilizzati nell'attività " 12

CAPO IV – Tatuaggio e piercing

Art. 18 – Attività di tatuaggio e piercing " 13

CAPO V – Orari e tariffe, sospensione e cessazione dell'attività

Art. 19 - Orari e tariffe " 14
Art. 20 – Sospensione dell'attività " 14
Art. 21 – Cessazione e chiusura dell'attività " 15

CAPO VI – Controlli e sanzioni

Art. 22 – Vigilanza e controlli " 15
Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie " 15
Art. 24 – Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività " 16

CAPO VII – Norme transitorie e finali

Art. 25 – Disposizioni finali " 17

CAPO I
Norme generali

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, acconciatore ed estetista, attività di tatuaggio e piercing, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge regionale 27.10.2009 n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- Legge 04.01.1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge regionale 27.11.1991 n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, recante le "Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

2. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, tatuaggio e piercing siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla normativa di cui al precedente comma 1, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) qualifica di barbiere;
b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.

4. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, club, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro locale provvisto di regolare accatastamento, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

5. Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

Articolo 2
Tipologie di attività

1. **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.

2. **ACCONCIATORE**: trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il

trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

3. **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico che ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare (con esclusione del massaggio terapeutico), l'attività di onicotecnico, il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001.

CAPO II
Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 3
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
La SCIA va presentata al SUAP-Commercio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) anche per il tramite di soggetti abilitati.

2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, matrimoni o altri eventi analoghi. In tal caso, coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella SCIA devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo e gratuito, previa S.C.I.A. al Comune territorialmente competente da presentarsi prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 14, comma 8 e 15, comma 7.

Articolo 4
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata sulla modulistica scaricabile dal portale del Comune e deve essere presentata al SUAP-Commercio, a pena di irricevibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata.
La S.C.I.A. deve essere firmata digitalmente o sottoscritta dal richiedente e accompagnata da scansione di valido documento di identità del/dei firmatario/i.

2. Salvo il caso di S.C.I.A. irricevibile, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dopo la presentazione della segnalazione stessa. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che – ove ciò sia possibile – l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.

3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti il momento della sua presentazione al Comune.

Articolo 5
Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.

2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.

3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.

4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, in SCIA, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva e continuativa presenza nei locali di esercizio dell'attività. Il nominativo, o i nominativi, del responsabile tecnico deve essere comunicato al repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A.

5. Il responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale deve essere effettivamente e continuativamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 2 per ciascuna tipologia di attività.

6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 2, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la presentazione della SCIA al Comune all'interno della quale è riportato il nominativo del nuovo responsabile tecnico. La modifica deve essere comunicata alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Articolo 6
Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli di civile abitazione e abbiano una idonea sala d'attesa. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 7
Attività didattiche

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici sono soggette a S.C.I.A.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
b) idoneità igienico -sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni.

Articolo 8
Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

2. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la SCIA corredata della dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature.
La SCIA per subingresso deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di trasferimento del titolo.

3. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la SCIA e la dichiarazione di cui al comma 2.

4. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché venga designato un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune a mezzo SCIA.

5. Se sono state apportate variazioni ai locali e/o alle attrezzature rispetto a quanto autorizzato in precedenza, prima della ripresa dell'attività, deve essere acquisita una nuova certificazione di conformità igienico-sanitaria.

6. In caso di trasformazione della ragione sociale o modifica della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o sostituzione di soci partecipanti qualificati o di direttori tecnici, deve essere data comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Articolo 9
Modifiche degli esercizi

1. In caso di riduzione, ampliamento o diversa distribuzione dei locali rispetto a quanto dichiarato e risultante dalla certificazione sanitaria agli atti, comporta la necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.

2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

3. Nei casi di cui al comma 1 deve esserne data comunicazione al Comune a mezzo SCIA.

Articolo 10
Trasferimento della sede dell'attività

1. Il trasferimento della sede dell'attività è soggetto alla presentazione al Comune della SCIA con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 11
Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

1. La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.

3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

CAPO III
Norme igienico sanitarie

Articolo 12
Accertamenti igienico – sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico -sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90, spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico-sanitaria.

2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

Articolo 13
Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.

2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.

3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui all'articolo 14, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi, la destinazione d'uso compatibile e rispettare gli strumenti urbanistici. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Articolo 14
Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere o trasferimenti di attività già esistenti, devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico -sanitari:
a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
- un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione e illuminazione artificiale;
- un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;

- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:
- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;
- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h;
- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;

2. In caso di nuova apertura, trasferimento e ampliamento i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:
a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere separati dai locali di civile abitazione; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.
L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

7. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite strutture attrezzate e coperte destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 15
Requisiti igienico -sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di almeno un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.

2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;
2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;
3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua
sterile e asciugarli mediante teli sterili;
h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;
i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.

Articolo 16
Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.

6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività

lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.

7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per gli estetisti è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.

Articolo 17
Prodotti utilizzati nell'attività

1. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalla L. n. 713/1986. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).

2. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986

3. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.

CAPO IV
Attività di tatuaggio e di piercing

Articolo 18
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita S.C.I.A. con le modalità di cui all'art. 4.
E' subordinato a preventiva SCIA anche il subingresso, il trasferimento di sede dell'attività, il cambio di responsabile tecnico e le modifiche sostanziali dei locali. Per "modifica sostanziale" si intende la riduzione, l'ampliamento o la diversa distribuzione dei locali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);
b) l'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1245 del 17.05.2001 e s.m.i., integrata dalle prescrizioni contenute nelle "linee guida del Ministero della Sanità" e successive modificazioni ed integrazioni regionali.
E' previsto inoltre l'obbligo di:

- presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/o box;
- superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio;
- qualora l'aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto e comunque non oltre il 50% essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.

4. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 693 del 23/03/2001. Il responsabile tecnico garantisce la propria effettiva e continuativa presenza durante lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing.

5. Il Comune darà immediata informazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 12 Veneziana dell'avvenuta presentazione della SCIA per l'attività di vigilanza di competenza.

6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella SCIA.

7. Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2, 3 e 4, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente regolamento.

8. Alla S.C.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali, sottoscritta dall'interessato per conformità, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi;

- relazione tecnica contenente l'elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all'esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature;
- indicazione del sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione della ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
- autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla frequenza e superamento delle prove di valutazione dello specifico corso di formazione previsto con provvedimento regionale (idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing);
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in ordine alla rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonchè dal presente regolamento.

CAPO IV
Orari, tariffe, sospensione e cessazione dell'attività

Articolo 19
Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e delle normative sulla salute e la quiete pubblica.

2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

3. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario, durante l'orario di apertura.

4. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

5. Il titolare dell'attività deve esporre le tariffe in maniera ben visibile in prossimità della cassa dell'esercizio all'attenzione della clientela.

Articolo 20
Sospensione dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.

2. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

3. In caso di sospensioni che si protraggono oltre i 30 giorni, dovrà essere data comunicazione al Comune entro e non oltre il 31° giorno dall'inizio della sospensione stessa.

4. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.

Articolo 21
Cessazione e chiusura dell'attività

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che cessa a qualsiasi titolo deve darne comunicazione al Comune.

2. Salvo quanto previsto agli artt. 23 e 24, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9 e 10;
b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing;
c) mancato adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 20.

3. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato

CAPO V
Controlli e sanzioni

Articolo 22
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in merito al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Articolo 23
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della l. r. n. 28/09.

3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.

4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.

5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. n. 28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00:
-chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;

7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:
-chi esercita l'attività di estetista o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;

8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
-esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività;
-esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 19, commi 5 e 7.

9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
a) gravi indisponibilità fisiche;
b) maternità;
c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

12. Le violazioni nell'esercizio dell'attività di barbiere sono soggette, per analogia, alle sanzioni previste per le attività di acconciatore di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Articolo 24
Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività

1. La mancata presenza dell'unico direttore tecnico e l'accertata modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato, comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione prevista dal precedente art. 23, comma 10 fino alla avvenuta regolarizzazione.

2. In caso di recidiva relativa alla mancata presenza dell'unico direttore tecnico, anche in caso di avvenuta regolarizzazione, comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione prevista dal precedente art. 23, comma 10 da 3 a 10 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

CAPO SESTO
Norme transitorie e finali

Articolo 25
Disposizioni finali

1. Per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita la deroga ai requisiti di cui all'art. 14.
Tale deroga viene riconosciuta anche nel caso di:
- modifiche strutturali ai locali legati ad interventi edilizi che eccedano la straordinaria manutenzione;
- variazione del numero degli addetti fino ad un massimo di cinque;
- in caso di subingresso.

2. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6243 del 20/12/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.